



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot. n. 4886 del 14/06/2023

ORDINANZA N. 16

Oggetto: Disposizione di isolamento per positività al SARS-COV-2 eseguito con test antigenico/molecolare.

IL SINDACO

Visto il decreto- legge 23 febbraio 2020,n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019”,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45,che, tra l'altro,dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria la n.1 del 27 febbraio 2020, avente ad oggetto “urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19”da assumere con i poteri di cui all'art.32,comma3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, per far fronte all'evolversi della situazione;

Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale il sindaco, in qualità di autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio igiene pubblica territorialmente competente, adotta il provvedimento di quarantena obbligatoria secondo quanto prescritto;

Vista la comunicazione pervenuta tramite pec ,dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene e Sanità Pubblica, datata 13.06.2023, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.4884 del 14.06.2023, mediante la quale si dispone l'adozione di apposite misure per l'isolamento obbligatorio della persona di seguito indicata, la quale è risultata positiva al SARS-COV2, e che trattasi di omissis;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopracitate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”.

ORDINA

La disposizione di isolamento di omissis, sopra meglio generalizzato, risultato positivo al SARS-COV2 eseguito con test antigenico/molecolare, presso la propria residenza, dal 12/06/2023, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 202, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo;



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata fatte salve eventuali e successive disposizioni; Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopraccitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

F.to: Dott. Giuseppe Salerno